

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**DETERMINAZIONE N. 494 DEL 15 MAGGIO 2012**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTE** le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

**VISTA** la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolol S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

**VISTO** il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

**VISTA** la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolol 1;

**VISTA** la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

**VISTA** la determinazione n. 427 in data 30/4/2012 con cui sono stati prorogati i contratti di somministrazione RM 2011 7354 e RM 2012 654 sino al 31 maggio 2012 e richiamate integralmente le motivazioni ivi contenute con particolare riguardo agli aspetti connessi al carattere indispensabile della spesa;

ASSI  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**TENUTO CONTO** del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTA** la nota commissariale inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 30 aprile 2012 con la quale sono stati indicati i criteri per la gestione finanziaria dell'ASSI dopo il 30 aprile 2012;

**ATTESO**, in particolare, che secondo la suddetta nota, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia può disporre spese limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio preventivo 2011, laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili ovvero dirette all'assolvimento di obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ossia dirette al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse

**ATTESO** che l'ASSI, secondo la citata nota, potrà altresì disporre spese allorquando le stesse siano da considerarsi indispensabili ossia relative alle sole operazioni necessarie per consentire l'ordinaria gestione dell'Agenzia, in particolar modo laddove, operando diversamente, potrebbero causarsi, anche in via indiretta, danni patrimoniali;

**VISTA** la nota n. 8896 del 3 maggio 2012 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Agenzia debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**CONSIDERATO** che la spesa in oggetto, si rende indispensabile a garantire l'ordinaria gestione in settori strategici dell'Agenzia ed. è quindi da considerarsi indispensabile secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

**VISTO** il cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

#### DETERMINA

di impegnare in favore della società Articolo 1 S.p.A. la spesa relativa alla proroga per il mese di maggio dei contratti di somministrazione di cui in premessa pari a circa euro 11.000,00 IVA compresa.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta